

CAMERA DEI DEPUTATI N. 124**PROPOSTA DI LEGGE**

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, GRIFONE, GULLO, MESSINETTI, SACCENTI, MARABINI, CORBI,
D'AGOSTINO, BRUNO, SEMERARO SANTO, BIANCO, SANSONE, MANCINI,
TOLLOY, DAL POZZO, ASSENNATO, LIZZADRI, CALASSO, LATORRE, SALA,
CLOCCHIATTI, CAPALOZZA**

annunziata il 7 ottobre 1948

**Norme per la disciplina dei contratti di mezzadria impropria,
colonia parziaria, compartecipazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei rapporti parziari di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, unanimemente riconosciuto come un grave ostacolo al progresso economico e sociale della nostra agricoltura, si pone ancora una volta nelle campagne in termini assai acuti, mentre si avvicina l'epoca dei raccolti autunnali.

Le condizioni primitive che caratterizzano questi contratti, l'esosità senza pari delle loro clausole, le feudali consuetudini che li regolano, l'arretratezza tecnica ed economica dell'ambiente in cui essi predominano, sono cose ormai note; e le nocive ripercussioni sullo sviluppo delle attività produttive agricole sono chiaramente dimostrate dagli aspetti economici e sociali dell'agricoltura delle regioni in cui tali contratti sono diffusi.

La situazione generale determinatasi in Italia per effetto degli eventi bellici, la diminuita capacità di acquisto della moneta, l'aumentato costo di tutte le materie prime e dei mezzi di produzione, le mutate condizioni economiche e sociali del dopoguerra contribuirono ad aggravare ulteriormente la

situazione e ad acuire le condizioni di estremo disagio delle categorie lavoratrici e dei coloni parziari e compartecipanti in particolare.

Motivi, quindi, di indiscussa necessità e di giusta valutazione del problema ispirarono nel 1944 l'emissione di un decreto (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311), per la disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, maggiorando le quote di ripartizione in favore dei mezzadri, coloni e dei compartecipanti, costretti a vivere nelle condizioni più inumane di sfruttamento e di miseria.

Ma le difficoltà insorte nell'applicazione del decreto hanno impedito che larghi strati di mezzadri impropri, coloni parziari e compartecipanti conseguissero i benefici voluti, tanto che agitazioni, fermenti e scioperi si verificarono in Puglia, in Sicilia, in Calabria, in Lucania, in Sardegna, in Campania e nel Lazio ad ogni ripartizione dei prodotti.

Neppure i numerosi accordi provinciali, comunali e aziendali stipulati fra le organiz-

zazioni sindacali nel 1945 e nel 1946 valsero a raggiungere lo scopo, perché assai numerose furono le evasioni e frequenti le agitazioni per il rispetto della legge e degli accordi sottoscritti.

Nel 1947 il problema si ripropose con acutezza ancor maggiore delle annate precedenti, specie in Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, dove le agitazioni culminarono nello sciopero generale di Puglia e Lucania di fine novembre.

In conseguenza di queste agitazioni, nel corso delle quali gravi e numerosi furono gli incidenti, fu emanata una legge per la Sicilia da parte di quel Governo regionale e furono conclusi alcuni accordi sindacali fra Confida e Confederterra, noti sotto il nome di *accordi appulo-lucani*; ma entrambi i provvedimenti non hanno risolto il problema, giacché la legge regionale siciliana fu emanata con validità per la sola annata agraria 1946-47, mentre gli accordi di Puglia e Lucania superarono soltanto talune questioni interpretative del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 e non sempre furono applicati.

Intanto il Governo e lo stesso onorevole Presidente del Consiglio, sin dal dicembre 1947, dopo la conclusione dei citati accordi appulo-lucani, avevano promesso di risolvere il problema dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, con provvedimenti di legge a breve scadenza. Ma finora la questione è rimasta invece insoluta, con grave pregiudizio per la tranquillità nelle campagne.

Durante la discussione in Parlamento della legge 4 agosto 1948, n. 1094, fu anche da alcuni deputati, manifestata la urgente necessità di un miglioramento sostanziale per i mezzadri impropri, coloni parziari e compartecipanti, ma l'onorevole Ministro dell'agricoltura, prendendo la parola nel corso della seduta pomeridiana del 9 luglio 1948 alla Camera dei deputati per esprimere il motivo del dissenso del Governo a tali proposte, concludeva riservandosi di proporre la regolamentazione di tale materia a mezzo di un apposito disegno di legge: analoghe furono le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio a conclusione del dibattito parlamentare sul programma del Governo, il 16 giugno 1948.

È superfluo, dopo tutto questo, sottolineare l'urgenza di un provvedimento legislativo che, più volte sollecitato dalle organizzazioni dei lavoratori sin dalla primavera del 1947 ed a più riprese promesso dal Governo,

rappresenta una legittima ed immediata aspirazione di milioni di contadini italiani.

La presente proposta di legge, mediante chiarimenti ed opportune integrazioni al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, vuole innanzi tutto eliminare, o almeno notevolmente ridurre, quei motivi di vertenza e di contestazione che nel passato hanno ostacolato l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale, sminuendone i principi informativi di alto interesse sociale.

L'articolo 1, precisando il concetto di « nudo terreno », stabilisce che debba considerarsi tale, indipendentemente dall'esistenza o meno di casa colonica e di altre costruzioni ed addizioni, sia il terreno privo di piantagioni arboree ed arbustive da frutto, sia il terreno in cui le colture del soprasuolo diano un prodotto medio non superiore al ventesimo di quello delle colture erbacee. Ciò facilita l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, rendendo possibile, senza motivi di controversia, la ripartizione dei prodotti e degli utili ricavabili dalla coltivazione dei terreni, che si trovino in tali condizioni.

Altro chiarimento necessario è quello considerato all'articolo 4 che fissa il concetto di « spesa colturale », escludendone tutte le spese non attinenti strettamente all'ordinaria coltivazione del fondo in modo da rendere possibile, con l'applicazione dell'articolo 3, una facilitazione nel calcolo dei rispettivi concorsi del concessionario e del concedente ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

È prevista inoltre la soppressione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, (articolo 2), ma i casi di « speciale concorso del concedente », previsti dallo stesso articolo e che si riferiscono a partecipazioni alle spese colturali in misura diversa da quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sono considerati nell'articolo 3 che prescrive il rimborso delle spese colturali nei casi in cui esse siano convenute od attuate in misura diversa dalla metà. Ciò vuol dire che, se dette spese sono sostenute dal concedente in misura inferiore alla metà, il concessionario può richiederne il rimborso con il diritto di ripartire i prodotti nella stessa misura prevista per i casi di nessun concorso da parte del concedente, mentre, ove la partecipazione di quest'ultimo alle spese colturali fosse superiore alla metà, il

concessionario ha facoltà di effettuare il rimborso delle spese eccedenti la metà e quindi il diritto a ripartire i prodotti nella misura stabilita per i casi di concorso a metà.

L'articolo 9, infine, lasciando invariate tutte le ripartizioni dei prodotti e degli utili ricavati dal nudo terreno che per contratto o per consuetudine o per sentenza arbitrale sono più favorevoli per il concessionario e sostituendo a queste, qualora meno favorevoli per il concessionario, ogni nuova ripartizione prevista, chiude tutti i chiarimenti e le disposizioni che si sono rivelate indispensabili per rendere operante l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, e per eliminare ogni possibilità di controversie durante i raccolti e le operazioni di divisione dei prodotti del « nudo terreno ».

L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, che si riferisce a tutti i casi di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione diversi dal « nudo terreno », non risolveva completamente il problema di una più equa ripartizione dei prodotti e degli utili in favore del concessionario. Il fatto che tale articolo è applicabile ove vi sia grave sperequazione nel contratto e, comunque, dopo la presentazione di ricorso alle apposite commissioni arbitrali previste dallo stesso decreto, comporta notevoli difficoltà di valutazione per singoli casi, senza che ciò risponda agli stessi principi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, che voleva risolvere il problema generale più che quello particolare.

È chiaro, quindi, che questo articolo può avere efficacia soltanto se la ripartizione stabilita dai contratti vigenti dovesse essere migliorata rispetto a quella attuale e in misura tale, in favore dei concessionari, da assicurare una base comune di equilibrio economico indistintamente per tutti i casi esistenti. Soltanto così lo squilibrio economico di singoli casi può apparire realmente da una base che non sia falsata.

La presente proposta di legge, pur lasciando in vigore l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, prevede (articolo 5) un miglioramento generale in favore di tutti i concessionari con l'attribuzione del 25 per cento delle attuali quote del concedente in aggiunta alla parte di prodotti ed utili attualmente di loro spettanza.

Questa ripartizione per i disposti previsti dall'articolo 6 è integrata con una percentuale dell'intera produzione pari al 5 per cento o al 10 per cento per i contratti in cui l'im-

pianto di colture arboree ed arbustive da frutto abbia avuto od abbia luogo da parte del concessionario con il concorso del concedente, rispettivamente in misura non inferiore alla metà, o inferiore alla metà.

Le proposte maggiorazioni tengono conto già di per se stesse delle differenti condizioni esistenti; esse infatti sono inversamente proporzionali all'entità delle attuali quote coloniche, per cui maggiore è quella attualmente percepita, minore è l'entità della maggiorazione e viceversa.

Nel caso di coltura promiscua, e cioè di colture erbacee coltivate sul terreno arborato, l'articolo 7 prevede la ripartizione dei prodotti del suolo nella misura stabilita per il « nudo terreno » e di quelli del soprasuolo nella misura dianzi precisata per le colture arboree. È chiaro infatti che se per il nudo terreno la ripartizione dei prodotti viene effettuata in una determinata misura, non è concepibile una ripartizione diversa dei prodotti di queste colture quando esse vengono praticate negli arborati. Ché anzi, in questi casi, la produzione erbacea, per effetto dell'ombra degli alberi soprastanti e dello sfruttamento da parte delle radici arboree delle sostanze nutritive del terreno, subisce una contrazione notevole, limitando il margine di convenienza economica. Né vale l'eccezione che in questi casi si tratta di contratti che si riferiscono a tutto il complesso delle colture; non soltanto perché ciò non è sempre esatto, come avviene in Calabria, in Puglia, in Campania ed in Sicilia, ove il suolo è concesso separatamente dal soprasuolo, ma anche perché l'albero richiede tutta una speciale arte colturale che viene dedicata dal concessionario al soprasuolo, indipendentemente dalla presenza o meno di colture erbacee sottostanti, le quali richiedono lavorazioni apposite e ben distinte perché non diminuisca la capacità produttiva del soprasuolo.

Il successivo articolo 8 stabilisce il divieto delle conduzioni del suolo separate da quelle del soprasuolo, allo scopo di eliminare un altro grave ostacolo al progresso dell'agricoltura di vastissime plaghe del Mezzogiorno, limitandone l'ammissione soltanto nei casi di concessioni tradizionali di colture erbacee a ciclo stagionale.

In questi casi, come pure in quegli'altri in cui il suolo è attualmente soggetto a vincoli contrattuali o a proroghe di legge, la ripartizione dei prodotti e degli utili delle colture erbacee è previsto che debba essere integrata con una percentuale della produzione del soprasuolo, per il beneficio indiretto che que-

st'ultimo riceve dalle coltivazioni erbacee effettuate. Questa quota integrativa, fissata nella misura del 5 per cento della produzione arborea, verrebbe prelevata sulla parte padronale, onde evitare che, nei casi in cui il concedente abbia assegnata la coltura del soprasuolo ad altro concessionario, come è frequente, debba quest'ultimo essere lesa da una condizione contrattuale di cui è responsabile il solo concedente.

L'articolo 10, chiarendo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, numero 1094 e riprendendo i fondamentali principi stabiliti dagli accordi appulo-lucani del 29 novembre 1947 stabilisce l'abolizione di ogni forma di prestazione non avente attinenza con la normale coltivazione del fondo e di ogni forma di regalia e di compensi gratuiti dovuti dal concessionario.

L'articolo 11 stabilisce la sostituzione automatica di tutte le norme attualmente in contrasto ed il divieto di ogni ripartizione diversa da quella stabilita dalla legge anche per i contratti che prescrivono l'obbligo o la facoltà del concessionario di trasformare i prodotti in impianti di pertinenza del concedente. Questi contratti generalmente prevedono la corresponsione del compenso per la trasformazione ed il deposito dei prodotti, mediante uno spostamento della quota di riparto, che non appare giustificata e non rispecchia fedelmente il principio dell'equo compenso per l'uso delle attrezzature. Più giustamente l'articolo 11 stabilisce, in questi casi, il rimborso delle spese, senza che ciò leda i diritti del concessionario alla propria quota di prodotto ed i diritti del concedente alla remunerazione delle proprie prestazioni nella loro misura reale.

Gli altri articoli propongono la sostituzione delle attuali commissioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, con le stesse commissioni previste dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 (articolo 13) l'ammissione del diritto del colono o compartecipe alla proprietà della propria quota di prodotto all'atto della ripartizione (articolo 12), la fissazione dei limiti di applicabilità della legge (articolo 14); l'abrogazione di ogni disposizione contraria al progetto (articolo 15).

Fin qui i punti essenziali della presente proposta di legge.

L'estrema urgenza di adeguate provvidenze in questo campo dei rapporti contrattuali, trova esaurienti giustificazioni che non possono essere ancora una volta ignorate. Il solo fatto che per i rapporti di mezzadria classica, col « Lodo De Gasperi », applicato per le annate 1944-45 e 1945-46 e con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, che proroga la tregua mezzadrile del giugno 1947, notevoli, anche se non completamente soddisfacenti miglioramenti sono stati riconosciuti e sanciti, rende indispensabili corrispondenti disposizioni per la mezzadria impropria, la colonia parziaria, la compartecipazione. Tanto più che il provvedimento che si propone vuole sollevare le condizioni dei lavoratori della terra sottoposti a contratti di gran lunga più gravosi della mezzadria classica — che pur rappresenta un grave problema per la nostra agricoltura — e vuole soddisfare alcune urgenti aspirazioni dei contadini più diseredati d'Italia per consentire con una più equa remunerazione del lavoro una più efficace ed attiva partecipazione allo sforzo produttivo, nell'interesse generale della produzione agricola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, per nudo terreno si intende, oltre che il terreno privo di piantagioni arboree ed arbustive da frutto, anche il terreno in cui il prodotto medio delle culture del soprasuolo non superi il ventesimo del prodotto delle culture erbacee.

L'esistenza e l'uso di casa colonica o di altre costruzioni ed addizioni non fa perdere al fondo la qualifica di nudo terreno.

ART. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, è soppresso.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, nel caso che sia convenuta una partecipazione del concedente alle spese colturali in misura diversa dalla metà, l'intero ammontare della partecipazione stessa, se tale ammontare è inferiore alla metà, o la parte eccedente, se superiore alla metà, sono soggetti a rimborso da parte del concessionario, qualora da questi richiesto, in sede di chiusura dei conti coloniali.

ART. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, e della presente legge, le spese per imposte, tasse, contributi, assicurazioni, custodia, manutenzioni, miglioramenti, investimenti fondiari in genere e le altre non strettamente attinenti all'ordinaria coltivazione del fondo non costituiscono spesa colturale.

ART. 5.

Nei casi di mezzadria impropria, colonia parziaria, compartecipazione, non contemplati dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, la quota di prodotti ed utili spettante al concessionario per contratto o per consuetudine o per pattuizione di qualsiasi specie, è maggiorata di una aliquota, da prelevarsi sulla parte di prodotti ed utili di spettanza del concedente e pari al 25 per cento di questa.

ART. 6.

Qualora il concessionario o suo dante causa abbia eseguito, in tutto o in parte a proprie spese, l'impianto di colture arboree od arbustive, la ripartizione stabilita dal precedente articolo 5 è aumentata in suo favore di una percentuale dell'intera produzione arborea od arbustiva, pari al 5 per cento se il concedente abbia concorso alle spese di impianto in misura non inferiore alla metà e al 10 per cento se il concedente abbia concorso a dette spese in misura inferiore alla metà.

ART. 7.

Qualora in un terreno vengano praticate colture arboree od arbustive ed altre colture, la ripartizione dei prodotti ed utili delle colture arboree ed arbustive ha luogo a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge, e la ripartizione dei prodotti ed utili delle altre colture ha luogo a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

ART. 8.

È fatto divieto di concedere separatamente il suolo dal soprasuolo.

Le norme di cui al precedente comma hanno applicazione immediata per i terreni attualmente liberi. Per quelli soggetti a vincoli contrattuali od a proroghe di legge, sino alla risoluzione del contratto sarà attribuita al concessionario, oltre alla quota di prodotti ed utili del suolo nella misura stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, una quota integrativa pari al 5 per cento della produzione del soprasuolo, da prelevarsi sulla parte padronale.

La concessione del suolo separata da quella del soprasuolo è ammessa unicamente per contratti di durata inferiore ad una annata agraria. In questi casi per la ripartizione dei prodotti ed utili, valgono le norme di cui al precedente comma.

ART. 9.

Le ripartizioni concordate tra le parti o stabilite per sentenza arbitrale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, restano in vigore se sono più favorevoli al concessionario e sono sostituite dalle ripartizioni stabilite nella presente legge se sono meno favorevoli.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le ripartizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, e quelle contemplate dalla presente legge, si applicano ad ogni prodotto ed utile del fondo, ad eccezione di quei prodotti ed utili che per contratto o per consuetudine siano attribuiti al concessionario in misura più favorevole.

ART. 10.

A partire dall'annata agraria 1946-47 le prestazioni gratuite di lavoro dovute dal concessionario a titolo di obbligazioni personali o familiari e qualsiasi corresponsione in natura non avente attinenza con la coltivazione del fondo e con la normale ripartizione dei prodotti ed utili, come pure le regalie ed i compensi comunque dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini, sono abolite senza che ciò dia luogo a revisione delle quote di riparto.

ART. 11:

A partire dall'annata agraria 1947-48 le norme previste dalla presente legge sostituiscono automaticamente quelle ad esse difformi. Ogni ripartizione dei prodotti e degli utili, in misura diversa da quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, e dalla presente legge, è vietata anche se stabilita da contratti verbali o scritti, accordi sindacali, e consuetudini locali, salvo che sia più favorevole al concessionario.

Il divieto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui per contratto collettivo o individuale o per consuetudine i prodotti di spettanza del concessionario vengono lavorati o trasformati od immagazzinati in impianti di pertinenza del concedente. Le spese incontrate per le operazioni suddette sono soggette a rimborso in proporzione del prodotto lavorato, trasformato o immagazzinato.

ART. 12.

I prodotti e gli utili prima del raccolto o del realizzo costituiscono proprietà comune indivisa e diventano proprietà del concedente e del concessionario, nelle misure stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 e dalla presente legge, sull'aia o sui siti ove di consuetudine si attua la ripartizione.

ART. 13.

Le decisioni delle controversie dipendenti dall'applicazione della presente legge e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sono demandate alle Sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Le attuali commissioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso.

ART. 14.

La presente legge ed il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sono applicabili a tutti i rapporti parziari, con l'esclusione dei rapporti di mezzadria propria e di quelli che prevedono un minimo garantito in favore del partecipante.

ART. 15.

Le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.